



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Raffaele Agostini	Presidente
dott.ssa Francesca Calagna	Giudice rel.
dott.ssa Noemi Martini	Giudice

nel procedimento n. 75-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

CACCINI GUALBERTO nato a Roma il 6 novembre 1961 e residente a San Benedetto del Tronto, Codice Fiscale CCCGBR61S06H501U rappresentato e difeso da dall'Avv. Anna Di Russo ed assistito nella predisposizione del ricorso dalla Dott.ssa Maria Giovanna Allevi.

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 10 dicembre 2025 con il quale CACCINI GUALBERTO ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio adducendo la qualità di soggetto sovraindebitato;

lette le integrazioni documentali giusta provvedimento del G.D. del 15 gennaio 2026;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Maria Giovanna Allevi;

ritenuta la propria competenza ex art. 27, c. 2, CCII, e considerato che il Tribunale giudica in composizione collegiale, ex art. 270 CCII;

rilevato che il ricorrente, il quale svolge l'attività di architetto (v. dichiarazioni dei redditi), ai sensi del disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di oltre € 600.000,00, lo stesso (proprietario di un bene immobile gravato da ipoteca, del reddito da lavoro e di provviste bancarie nella consistenza risultante dalla documentazione agli atti) dispone di un attivo non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII);

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C., il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore ha, altresì, reso l'attestazione ora prevista dall'art. 268, c. 3, CCII, circa l'ammontare di attivo acquisibile da distribuire ai creditori;

rilevato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del

Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi;

rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia. Allo scopo, **il liquidatore presenterà apposita istanza al giudice delegato**, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE;

ritenuto altresì che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto infine opportuno osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la

fase *ante e post* apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e, invece, ad accantonarlo in attesa della liquidazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **CACCINI GUALBERTO nato a Roma il 6 novembre 1961 e residente a San Benedetto del Tronto, Codice Fiscale CCCGBR61S06H501U;**
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;
- 3) Nomina Liquidatore la **dott.ssa Maria Giovanna Allevi;**
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di **consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio** oggetto di liquidazione;
- 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia previa presentazione di apposita istanza da parte del nominato liquidatore;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di CACCINI GUALBERTO;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale

dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 275-*bis* CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;

- in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i

documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.

- 10) Dispone che, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia **inserita su sito internet del Tribunale** di Ascoli Piceno, sia **pubblicata nel registro delle imprese** (considerato che il debitore esercita attività d'impresa) e sia **trascritta** nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché **notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione**. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, camera di consiglio del 30 gennaio 2026.

Il Giudice est.

dott.ssa Francesca Calagna

Il Presidente

dott. Raffaele Agostini